

Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Promozione e Marketing



Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:



FEDERLIBERI - UNIONCONTRIBUENTI - AISI - PROFESSIONE & FAMIGLIA -
IMPRESA & FAMIGLIA

Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PROMOZIONE E MARKETING

Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI - Confederazione Nazionale
U.A.I. – T.C.S. Unione Turismo Commercio e Servizi
U.A.I. FNGI
ATECA
FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI – FEDERLIBERI
UNIONLIBERI
UNIONE DEI CONTRIBUENTI – UNIONCONTRIBUENTI
ASSOCIAZIONE PER LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI STRANIERE IN ITALIA – AISI
PROFESSIONE & FAMIGLIA
CONFINTESA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque associata, ivi comprese cooperative che svolgono attività di promozione, merchandising, marketing nonché attività affini e connesse; quali:

- Attività preliminari e complementari al merchandising, promozione alle vendite, presidio ed allestimento degli spazi espositivi all'interno di strutture commerciali;
- Ricerche di mercato: economiche e sondaggi di opinione, telemarketing, televendite;
- Agenzie di relazioni pubbliche ed informazioni commerciali;
- Servizi di design, grafica, progettazione ed allestimenti di interni e vetrine;
- Agenzie pubblicitarie, concessionarie di pubblicità, gestione eventi pubblici privati, distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- Logistica e movimentazione di materiale pubblicitario, attività preliminari e complementari al facchinaggio presso ditte commerciali inerenti al settore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, picking;
- Organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere e concorso a premi;
- Altri servizi alle imprese ed alle organizzazioni quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici legati al marketing aziendale;
- Organizzazione di magazzini con relativa logistica nell'ambito del marketing in genere.

ISTITUTI E CONTENUTI

| ISTITUTI | CONTENUTI |
|------------------------------------|--|
| Periodo di prova Art.23 | <p>L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:</p> <p>DIPENDENTI</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 mesi per i lavoratori classificati nel livello Quadro;- 5 mesi per i lavoratori classificati nel 1° livello;- 4 mesi per i lavoratori classificati nel 2° livello;- 90 giorni per i lavoratori classificati nel 3° livello;- 60 giorni per i lavoratori classificati nel 4° livello;- 45 giorni per i lavoratori classificati nel 5° livello;- 30 giorni per i lavoratori classificati nel 6° livello. <p>OPERATORI DI VENDITA</p> <ul style="list-style-type: none">- 90 giorni per i lavoratori classificati nella 1° categoria;- 60 giorni per i lavoratori classificati nella 2° categoria;- 45 giorni per i lavoratori classificati nella 3° categoria; |

L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a

trenta giorni è soggetto a un periodo di prova di 5 giorni lavorativi.
Per le categorie professionali di operai inquadrati nella 5° categoria: 20 giorni;
per le categorie professionali di operai inquadrati nella 4° e 3° categoria: 40 giorni;
per le categorie professionali di operai inquadrati nella 2°, 1° e 1° Super categoria: 60 giorni;
per la categoria Impiegati il periodo viene così configurato:
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi.

**Orario di lavoro
Art. 38**

La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell'azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali).
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore.

**Banca delle ore
Art. 46**

Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.

**Straordinario, Notturmo,
Festivo
Art. 45**

È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:

- lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 15 %
 - lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale) 20%
 - lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali) 20%
 - lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale) 30%
 - lavoro straordinario festivo 30%
 - lavoro straordinario festivo notturno 50%
-

| | |
|---|---|
| Riposi settimanali Art. 38 | Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale. |
| Flessibilità orario di lavoro, riposi compensativi art. 33 | Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno. |
| Ferie e permessi Art. 40 | Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa; quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale; è comunque considerata di 6 (sei) giorni lavorativi dal lunedì al sabato. |
| Tipologie di retribuzione Art. 45 | Di norma la retribuzione dei lavoratori è costituita dalle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> - paga base nazionale - eventuali scatti d'anzianità - altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva - eventuali indennità contrattuali |
| Mensilità | 13 mensilità. |
| Premio risultato Art. 11 | Potrà essere negoziato in sede aziendale attraverso l'ente bilaterale |
| Malattia Art. 57 | In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato medico attestante la malattia, entro 3 giorni dall'inizio della stessa. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: |

-
- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;
 - mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.
-

Trattamento economico per malattia
Art. 61

In caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto su indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.

Infortunio
Art. 57

Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio o malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.

Preavviso
Art. 66

I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:

- due mesi nel caso di licenziamento;
- un mese nel caso di dimissioni.

Contrattazione collettiva decentrata
Art. 15

L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie attraverso l'Organismo Paritetico Regionale e l'Organismo Paritetico Provinciale.

Part time Art.25

Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:

- orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
- verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.

**Tempo determinato
Art.27**

Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato.

Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all'unità superiore.

- Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.

**Lavoro in
somministrazione
Art. 30**

Il ricorso al lavoro in somministrazione è consentito nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, nonché nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e che non possa essere attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale;
- per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.

I prestatori di lavoro in somministrazione impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

**Ente Bilaterale
EN.BI.U.C.
Art. 9**

I contributi a favore dell'ENBIUC, dovranno essere mensilmente versati, tramite Bonifico Bancario, per gli eventuali adempimenti previsti dall'ENBIUC (visitare il sito: www.ENBIUC.it).

I versamenti all' ENBIUC dovranno avvenire negli importi differenziati per tipologia contrattuale

I Contributi dovuti all' ENBIUC per la generalità dei Lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, per contratti fino a 24 ore settimanali (compresi dirigenti e quadri)

**Welfare E Sanità
Integrativa
Art.58**

L'Ente Bilaterale **EN.BI.U.C.**, previa delibera del proprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, mette a disposizione il Fondo Sanitario EUROSALUTE o similari; ad integrazione ed ampliamento delle coperture già esistenti secondo i termini di legge vigenti.

**Classificazione
Art. 37**

La classificazione degli operai è organizzata su 7 diverse declatorie per i dipendenti; 3 diverse declatorie per gli operatori di vendita.

**Apprendistato
Art. 26**

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
La durata dell'Apprendistato Professionalizzante è stabilita in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 (sei) e superare i 36 (trentasei) mesi.
Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali sulla retribuzione contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza ed EDR) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto
Le qualifiche di inquadramento finale vanno dal 1° al 5° livello.
Le parti concordano di suddividere l'apprendistato in due periodi formativi al fine del calcolo retributivo; nella fattispecie:

- i primi 18 mesi saranno retribuiti: 2 livelli inferiori rispetto all'inquadramento finale
- i secondi 18 mesi saranno retribuiti: 1 livello inferiore rispetto all'inquadramento finale

TABELLA RETRIBUTIVA DIPENDENTI

PAGA BASE

**TABELLE
RETRIBUTIVE
CONGLOBATE**

| LIVELLO | RETRIBUZIONE CONGLOBATA |
|---------|----------------------------|
| QUADRO | 2.063,47 |
| 1° | 1.841,52 |
| 2° | 1.651,57 |
| 3° | 1.475,11 |
| 4° | 1.317,18 |
| 5° | 1.200,02 |
| 6° | 1.121,03 |

TABELLA RETRIBUTIVA OPERATORI DI VENDITA

PAGA BASE

| CATEGORIA | RETRIBUZIONE CONGLOBATA |
|-----------|----------------------------|
| 1° | 1.533,46 |
| 2° | 1.335,22 |
| 3° | 1.215,13 |